



Agliana Montale Quarrata

CIS S.r.l.

Società unipersonale- socio unico CIS s.p.a.
Capitale sociale € 1.500.000,00 int. versato
Sede: Via W. Tobagi, 16 – 51037 Montale (Pistoia)
Telefono: 0573 4431 - Telefax: 0573 443231
Registro Imprese di Pistoia n. 01571730470
Codice fiscale e Partita IVA: 01571730470
E-mail: info@cis.pt.it

CAPITOLATO SPECIALE

Per la manutenzione straordinaria e ordinaria di automezzi destinati ai servizi di igiene urbana ed alla mobilità aziendale.

Anno 2015-2016

NORME TECNICO/AMMINISTRATIVE

Articolo 1 Oggetto dell'appalto

1. Costituisce oggetto del presente appalto la riparazione ordinaria/straordinaria dei veicoli in dotazione alla Stazione Appaltante, con conferente fornitura e posa in opera dei necessari ricambi, lubrificanti, grassi e quant'altro necessario ad assicurare il completo recupero della funzionalità del veicolo, nonché dei particolari o dei complessivi sottoposti a manutenzione, tenendo conto dell'uso specifico cui il veicolo è destinato, delle prescrizioni stabilite dalla Casa Costruttrice nei documenti d'uso e manutenzione e di quanto imposto, ai fini della sicurezza degli oggetti e delle persone trasportate, nonché della circolazione stradale, da tutte le norme, regolamenti e circolari ministeriali vigenti in materia. Dall'appalto è esclusa la manutenzione delle attrezzature speciali montate sugli autoveicoli anche se formano un tutt'uno con il veicolo stesso.

2. Forma altresì oggetto del presente appalto la manutenzione ordinaria delle autovetture aziendali, tesa a prevenirne le avarie ed a conservare ai veicoli le medesime condizioni di funzionalità e di sicurezza che essi avevano all'origine, dedotto il normale logorio d'uso.

3. Nell'allegato denominato "Automezzi aziendali", che forma parte integrante e sostanziale del presente capitolato, sono riportati – distinti per targa, tipologia, portata, anno di immatricolazione (vedi allegato) - sui quali dovranno essere eseguite le operazioni manutentive di cui al 1° comma.

4. Il numero, la marca e la tipologia dei mezzi di cui all'allegato "Automezzi aziendali" ha valore indicativo poiché la Stazione Appaltante, per tutta la durata contrattuale dell'Appalto, si riserva l'insindacabile facoltà di apportarvi modifiche in ragione dell'acquisto di nuovi veicoli o della loro dismissione.

Articolo 2 Luogo dell'esecuzione

1. Le attività manutentive di carattere straordinario dovranno essere eseguite con la prontezza necessaria a garantire il rapido ripristino funzionale dei veicoli della Stazione Appaltante, qualunque sia il tipo di avaria a cui siano andati soggetti e dovunque si sia manifestata.

2. Le operazioni di riparazione saranno di norma eseguite presso il centro di assistenza dell'Appaltatore più vicino alla sede operativa della Società committente, presso il quale gli automezzi o i particolari e/o complessivi in avaria verranno recapitati dal personale stesso della Stazione Appaltante.



UNI EN ISO 9001:2008
Certificato n° 9159.CCIS



AZIENDA CON SISTEMA
DI GESTIONE AMBIENTALE
CERTIFICATO DA DNV
= ISO 14001 =

3. Alcuni interventi, in accordo con la stazione appaltante, purché garantiscano la medesima prontezza e completezza delle attività di ripristino di cui al 1° comma del presente articolo, l'Appaltatore potrà eseguirli anche presso i centri operativi della Stazione Appaltante utilizzando, in tal caso, proprie attrezzature munite di ogni risorsa strumentale necessaria al bisogno e rispettando le norme in materia di sicurezza contenute nel DUVRI predisposto dalla Stazione Appaltante.

4. L'Appaltatore dovrà comunque allestire e tenere pronte all'intervento, secondo le esigenze volta per volta manifestate dalla Stazione Appaltante, un'adeguata attrezzatura idonea ad eseguire operazioni di manutenzione direttamente su strada. Qualora gli interventi in sito non potessero garantire il ripristino funzionale dell'automezzo, l'Appaltatore dovrà eseguirne il traino – a propria cura e spese - presso il proprio centro di assistenza più vicino alla sede operativa della Società committente.

5. Resta fermo che nessun sovrapprezzo verrà riconosciuto e nessun indennizzo o risarcimento potrà essere preteso dall'Appaltatore nell'ipotesi in cui gli interventi dovranno essere eseguiti presso i centri operativi della stazione appaltante.

Articolo 3 Servizi richiesti **MANUTENZIONE MEZZI PESANTI**

Per la parte meccanica:

- Manutenzione periodica motore con riferimento a quanto specificato nel libretto di uso e manutenzione del veicolo;
- Riparazione e revisione motore;
- Manutenzione, riparazione, revisione di tutti gli impianti con particolare riferimento a quello frenante, trasmissione, alimentazione, idraulico,
- Manutenzione, riparazione, revisione degli organi di direzione e di tutti i giunti e gli snodi ad essi collegati;
- Manutenzione, riparazione, revisione equipaggiamenti ed attrezzature con particolare riferimento ad organi quali presa di forza, pompe e pistoni idraulici;
- Manutenzione e riparazione delle parti strutturali;
- Pulitura del serbatoio carburante e delle tubazioni dell'impianto di alimentazione;
- Sostituzione/rabbocco di tutti i liquidi funzionali ed eventuale eliminazione delle perdite;
- Riparazione e/o revisione delle pompe acqua;
- Serraggio delle viti di ancoraggio telaio;
- Controllo allineamento e serraggio ruote;
- Controllo efficienza comandi;

N- 40 mezzi

MANUTENZIONE MEZZI LEGGERI E AUTOVETTURE

Per la parte meccanica:

- Manutenzione periodica motore con riferimento a quanto specificato nel libretto di uso e manutenzione del veicolo;
- Riparazione e revisione motore;

- Manutenzione, riparazione, revisione di tutti gli impianti con particolare riferimento a quello frenante, trasmissione, alimentazione, idraulico,
- Manutenzione, riparazione, revisione degli organi di direzione e di tutti i giunti e gli snodi ad essi collegati;
- Manutenzione, riparazione, revisione equipaggiamenti ed attrezzature con particolare riferimento ad organi quali presa di forza, pompe e pistoni idraulici;
- Manutenzione e riparazione delle parti strutturali;
- Pulitura del serbatoio carburante e delle tubazioni dell'impianto di alimentazione;
- Sostituzione/rabbocco di tutti i liquidi funzionali ed eventuale eliminazione delle perdite;
- Riparazione e/o revisione delle pompe acqua;
- Serraggio delle viti di ancoraggio telaio;
- Controllo allineamento e serraggio ruote;
- Controllo efficienza comandi;

N. 9 mezzi

Per la parte elettrica mezzi pesanti e leggeri:

- Verifica stato e potenza accumulatori,
- Manutenzione, riparazione, revisione impianto elettrico ed elettronico;
- Manutenzione, riparazione, revisione motorino di avviamento ed alternatore;
- Controllo stato ed efficienza gruppi ottici.
- Ricarica e/o sostituzione batteria.;
- Manutenzione e riparazione impianto apparati radio ricetrasmittenti e taratura antenne.

N. 49 mezzi

CAMBIO PNEUMATICI MEZZI

Fornitura e sostituzione pneumatici di marca Michelin, Pirelli o Bridgestone, valvole, flap, montaggio degli stessi, equilibratura ruote, convergenza, controllo assetto e smaltimento pneumatici e camere d'aria sostituiti..

Interventi sulla carrozzeria

Lavori di riparazione e/o sostituzione di parti di carrozzeria consistenti in:

- Riparazione e sistemazione paraurti, sistemazione chiusure, sistemazione vani porta attrezzi, alzacristalli, eliminazione infiltrazioni di acqua e fumo all'interno dell'abitacolo, sistemazione cassone e verniciatura di tutte le parti riparate, sistemazione e/o sostituzione gruppi ottici, sostituzione parabrezza, lunotto posteriore e vetri laterali, compresa la messa in opera di pannelli e fasce rifrangenti, scritte e loghi e quant'altro attinente a lavori di carrozzeria in N. 40, automezzi e N. 9 auto

a) Riparazione di particolari e complessivi di carrozzeria presenti nell'autotelaio . Nella manutenzione in esame ricadono tutte le operazioni dirette a reintegrare l'aspetto e la funzionalità delle parti di carrozzeria del veicolo di quelle insistenti sull'autotelaio. Sono comprese inoltre le operazioni volte a rimuovere graffi, incavature e/o estrusioni delle parti

esterne e/o interne della carrozzeria e/o a ripristinare la cabina di guida e la relativa tappezzeria, a riparare e/o sostituire il parabrezza, i finestrini, gli specchietti e simili accessori.
b) Riparazione di impianti elettrici ed elettronici facenti parte dell'autotelaio. Ricadono nella manutenzione in esame anche gli interventi diretti a ripristinare o a sostituire, fanalerie, computer, telecamere o altri analoghi dispositivi esterni al veicolo e/o presenti a bordo necessari a garantire la funzionalità del veicolo in accordo con l'uso cui è destinato;

1. In considerazione dell'articolazione funzionale dell'azienda Appaltante in due sedi operative, l'Affidatario dovrà dotarsi di centro aziendale, la cui distanza media dalle sedi non superi i 10 chilometri (sola andata). Resta comunque ferma l'opzione di cui al 3° comma del precedente articolo 2.
2. La/e officina/e dell'Appaltatore dovrà/anno avere spazi interni sufficienti ed idonei a consentire il rimessaggio dei veicoli della Stazione Appaltante in attesa del turno per essere assoggettati a manutenzione straordinaria.
3. Detta/e officina/e dovrà/anno essere dotata/e di tutti i macchinari diagnostici e di tutte le attrezzature necessarie per l'esecuzione a regola d'arte degli interventi commissionati ai sensi del presente capitolato.
4. Qualora l'Appaltatore, occasionalmente, non disponesse nel proprio centro di assistenza delle strumentazioni necessarie per determinate, particolari lavorazioni, sarà sua cura ed onere procurarsele tempestivamente al fine di garantire la corretta riparazione delle avarie riscontrate.

Articolo 4 Modalità esecutive

1. Le attività manutentive, debbono essere precedute, accompagnate e seguite da tutte le operazioni complementari occorrenti a garantirne l'esecuzione a perfetta regola d'arte (ispezione, lavaggio, lubrificazione, ingrassaggio, ecc.) e ad assicurare la funzionalità dei veicoli consegnati in manutenzione in conformità del libretto di uso e manutenzione emesso dalla Casa Costruttrice.
2. Durante le manutenzioni ordinarie periodiche, ovvero nella stesura del preventivo relativo alle operazioni di manutenzione straordinaria di particolari ricadenti nell'Appalto, l'Appaltatore dovrà suggerire alla Stazione Appaltante la sostituzione di quei componenti il cui stato d'uso possa rischiare di compromettere, anche prospettivamente, la funzionalità o la sicurezza del veicolo, o che comunque risulti necessaria a conseguire i risultati di cui al 1° comma dell'articolo 1 del presente capitolato.
3. L'Appaltatore provvederà a fornire in opera i ricambi originali prodotti delle Case costruttrici dei veicoli oppure, in mancanza o a richiesta della Stazione Appaltante, quelli compatibili della migliore qualità in commercio. In quest'ultimo caso, il prezzo dovrà essere scontato nella stessa percentuale risultante dall'offerta presentata in sede di gara.

Articolo 5 Ricambistica

1. I ricambi, i materiali ferrosi, i dispositivi e qualunque altro componente necessario per eseguire le lavorazioni previste, dovranno essere nuovi ed identici a quelli di primo impianto del veicolo, salvo che non siano reperibili sul mercato o che la Stazione Appaltante non disponga diversamente.
2. Nel caso in cui la Stazione Appaltante autorizzi o disponga la fornitura di ricambi non originali detti componenti dovranno possedere caratteristiche strutturali e funzionali compatibili con quelli originali. L'Appaltatore dovrà approvvigionarsi dei ricambi con la tempestività necessaria a concludere ciascun intervento manutentivo entro i termini previsti dall'articolo 11 del presente capitolato.

3. In caso di documentata impossibilità di reperire tempestivamente i ricambi necessari per il completamento del lavoro commissionato entro i termini previsti, tra le Parti potrà convenirsi una maggiore durata delle operazioni manutentive.

Articolo 6 Costi dei ricambi e tempario

Per la sostituzione delle parti di ricambio e dei materiali di consumo, dovrà essere impiegato materiale originale della casa costruttrice.

Per i materiali si farà riferimento ai listini ricambi in vigore al 01 gennaio dell'anno di riferimento.

Per l'esecuzione della manutenzione programmata e per l'esecuzione delle riparazioni saranno applicati i tempari previsti dalla casa costruttrice.

Il costo orario della manodopera rimane fissato pari ad € 30,00 (trenta), IVA esclusa. Tale costo orario è assunto come valore medio calcolato sulle percentuali orarie di intervento considerate dal 1° livello a 6° livello del costo della manodopera per il settore MECCANICA GENERALE.

La Ditta si obbliga a trasmettere al CIS srl entro 15 giorni dall'aggiudicazione definitiva e successivamente ad ogni aggiornamento i listini ricambi aggiornati ed i tempari vigenti su supporto magnetico od in forma cartacea. Qualora questi ultimi non esistano, la Ditta ha l'obbligo di comunicarlo, al CIS srl per iscritto; in tal caso i tempi previsti per l'esecuzione delle lavorazioni dovranno essere concordati ed approvati dal Responsabile dell'esecuzione del servizio, nel relativo preventivo dei lavori.

Per i lavori di carrozzeria, i prezzi dei ricambi e degli scatolati sono quelli indicati dalle Case Costruttrici, mentre la quantificazione della manodopera viene commisurata ai tempari dell'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (ANIA).

Per i lavori di carrozzeria che includono anche sagomature ed interventi aggiuntivi, la società si riserva di approvare singoli preventivi di spesa redatti sulla scorta dei tempari usati dall'Associazione Nazionale delle Imprese Assicuratrici (ANIA).

Eventuali inadempienze nella trasmissione dei listini e dei tempari determineranno la revoca dell'aggiudicazione provvisoria.

Articolo 7 Tariffario

Le prestazioni della Ditta aggiudicataria saranno remunerate come segue:

A. RICAMBI – sulla base dei prezzi contenuti nei listini ufficiali in vigore delle Case Costruttrici degli automezzi, al netto del ribasso offerto, oltre IVA nella misura di legge.

B. TEMPARIO DEGLI INTERVENTI – sulla base del prezzo orario di € 30,00 (trenta) al netto del ribasso offerto, oltre IVA, sia che si tratti di interventi di manutenzione sia che si tratti di riparazione o soccorso stradale;

Tale costo orario è assunto come valore medio calcolato sulle percentuali orarie di intervento considerate dal 1° livello al 6° livello del costo della manodopera per il settore MECCANICA GENERALE.

C. La durata dell'intervento viene rilevata dai tempari ufficiali di officina delle Case Costruttrici degli automezzi relativi.

All'inizio del contratto e ad ogni modifica dei prezzi contenuti nei listini ufficiali dei ricambi e del tempario delle Case Costruttrici, la Ditta aggiudicataria dovrà produrre i nuovi listini, fermo restando che in difetto, saranno prese a base per il pagamento dei ricambi i prezzi esposti nell'ultimo listino depositato presso il CIS srl.

Le Ditte partecipanti dovranno offrire distintamente i seguenti ribassi:

- 1). RICAMBI – ribasso unico percentuale, IVA esclusa, sui prezzi di listino in vigore delle Case Costruttrici degli automezzi alla data di espletamento della gara.
- 2). TEMPARIO ANIA – ribasso unico percentuale, IVA esclusa, sul prezzo base di €. 30,00(trenta) per ogni ora di intervento.

Si precisa inoltre che verranno escluse dalla gara le Ditte partecipanti che non avranno presentato distintamente i due ribassi sopra descritti.

La Ditta aggiudicataria sarà pagata in relazione al numero effettivo delle riparazioni e manutenzioni effettuate sulla base delle reali esigenze documentate dal CIS srl.

La Ditta aggiudicataria nulla dovrà pretendere da CIS Srl nel caso in cui l'importo complessivo delle prestazioni effettuate e/o delle forniture nell'anno sia inferiore a quello di aggiudicazione, né potrà rifiutare interventi che abbiano a superare complessivamente il limite di spesa previsto come da aggiudicazione della gara.

Articolo 8 Revisione periodica

A semplice richiesta del CIS srl l'officina aggiudicataria del servizio di manutenzione assume anche l'obbligo di provvedere al servizio di revisione periodica in base alle tariffe fisse obbligatorie di revisione aggiornate con D.M. 161 del 02/08/2007 e successive modifiche ed integrazioni: tali tariffe risultano comprensive della prestazione di revisione, dei diritti postali.

- a) Alle tariffe di revisione non sarà applicato alcun ribasso;
- b) Saranno assoggettati al ribasso i costi degli interventi necessari per consentire la revisione stessa, interventi che dovranno, comunque, essere preventivamente autorizzati.

Articolo 9 Documenti che fanno parte del contratto

1. Formano parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

- a) Il capitolato speciale d'appalto, nonché il disciplinare di gara ed i documenti e moduli ad essi allegati.
- b) Il bando di gara e le sue eventuali modifiche ed integrazioni, nonché gli eventuali chiarimenti pubblicati sul profilo del Committente.
- c) L'offerta della ditta aggiudicataria ed ogni documentazione e/o dichiarazione richiesta e/o rilasciata dalla stessa in sede di gara e/o in sede di verifica delle autocertificazioni richieste all'Appaltatore in sede di gara o in qualunque altra circostanza.

2. Per quanto non disciplinato nei documenti che precedono, in ordine decrescente di importanza, devono intendersi richiamati ed applicabili il DLgs 163/2006, il DLgs n. 81/2008, le norme speciali di carattere amministrativo e quelle di natura privatistica conferenti con l'oggetto della gara.

Articolo 10 Modalità di esecuzione del servizio

Procedure relative alla manutenzione straordinaria. – Presa in carico

1. Nel caso che il veicolo viene condotto nel centro di assistenza dell'Appaltatore direttamente dagli autisti a cui il veicolo è assegnato, l'Appaltatore dovrà richiedere ad essi le prime informazioni sull'avaria occorsa e successivamente procedere all'ispezione del mezzo per individuare l'eventuale guasto e la sua reale consistenza. Dovrà quindi procedere, d'ufficio, a redigere un preventivo della spesa occorrente alla riparazione, secondo le modalità di cui al successivo comma 4°, restando in attesa dell'autorizzazione a procedere da parte della Direzione Tecnica Aziendale.

2. Nel caso che l'Appaltatore riceve dagli incaricati aziendali una richiesta di intervento su strada, dovrà invece recarsi prontamente, e comunque non oltre il termine di ore due, a ispezionare il veicolo e, nei casi di cui al 4° comma dell'articolo 2, presso il suo centro

d'assistenza più vicino al luogo dove il sinistro è avvenuto, eseguendo quindi le perizie e le comunicazioni di cui al comma 1 del presente articolo. A differenza di quanto previsto negli altri casi di manutenzione straordinaria, l'intervento su strada con conseguente eventuale ricovero dell'automezzo nel centro di assistenza dell'Appaltatore, dovrà essere assicurato anche in giorno festivo infrasettimanale.

3. Nel preventivo di spesa dovranno comunque essere riportati:

- a) I dati descrittivi dell'automezzo (targa, marca, attrezzatura) ed il numero dei chilometri (o delle ore) segnate alla data della presa in carico;
- b) Il numero di ore lavorative ritenute necessarie per l'esecuzione del lavoro (secondo il tempario ufficiale della Casa costruttrice del veicolo in avaria ed al netto della riduzione percentuale oraria offerta in sede di gara)
- c) L'importo delle ore lavorative (computato al netto del ribasso offerto in sede di gara sul prezzo orario della manodopera).
- d) I ricambi da sostituire (debitamente codificati) ed il loro importo (a listino ed al netto del ribasso medio offerto in sede di gara).
- e) La durata della garanzia offerta per vizi occulti relativi all'intervento manutentivo effettuato (comunque non inferiore a sei mesi);
- f) La durata della garanzia offerta per vizi occulti relativi ai ricambi utilizzati (comunque non inferiore ad un anno).

4. In caso di lavori particolarmente complessi, la cui quantizzazione sia valutabile solo in corso d'opera, l'Impresa Aggiudicataria, su autorizzazione della Direzione Tecnica Aziendale, procederà, onde poter effettuare la stesura del preventivo, ad una prima fase di smontaggio delle parti interessate alla riparazione.

5. Qualora, in sede di preventivo, l'importo presunto per la rimessa in pristino del veicolo o del complessivo risultasse tale da sconsigliare l'esecuzione del lavoro, all'Impresa Aggiudicataria verrà corrisposto il solo importo della manodopera impiegata per lo smontaggio e l'eventuale montaggio, il cui importo sarà determinato in contraddittorio tra le Parti.

6. Nel preventivo non dovranno essere contabilizzati, e quindi addebitati, i costi della minuteria e dei materiali di consumo occorrenti alle riparazioni quali, a titolo esemplificativo: bulloni, dadi, rondelle, viti, fascette, coppiglie, faston, fusibili, capicorda, e simili, ovvero, gas tecnici, materiali abrasivi, e simili

7. Nei casi di cui al 2° e 3° comma del presente articolo, nella presa in carico del veicolo aziendale da parte dell'Appaltatore (sia che questo gli venga consegnato al centro di assistenza a cura della Stazione Appaltante, sia che l'Appaltatore stesso provveda a soccorrere il veicolo su strada ed a ricoverarlo presso la sua sede operativa) equivale, a tutti gli effetti, a presa in carico del bene stesso. Una volta avvenuta, la presa in carico comporta l'automatica assunzione da parte dell'Appaltatore del deposito fiduciario del bene a seguito del quale risponderà in proprio del furto o dei danni subiti dal bene o, a causa sua, da terzi, per tutto il periodo di tempo corrente tra la presa in possesso e la riconsegna del bene alla Stazione Appaltante.

8. Qualora nel corso della lavorazione già autorizzata si rilevasse la necessità di effettuare lavori suppletivi rispetto a quelli preventivati, l'Impresa Aggiudicataria dovrà formalmente segnalarne l'esigenza alla Direzione tecnica Aziendale, redigendo altresì un preventivo di spesa analogo a quello di cui al comma 3 del presente articolo e corredandolo con una dettagliata relazione tecnica che giustifichi l'intervento.

9. L'invio dei preventivi (ordinari e suppletivi) di cui al presente articolo non autorizza l'Appaltatore ad eseguire gli interventi manutentivi se non a fronte dell'autorizzazione di cui al punto 8.

Inizio lavori

1. Qualora il veicolo in avaria venga consegnato presso il proprio centro d'assistenza dal personale della Stazione Appaltante o egli stesso ne abbia proceduto al ricovero,

l'Appaltatore dovrà avviare le attività di verifica del guasto segnalato dal personale della Stazione Appaltante, entro il termine massimo di 2 ore dalla presa in carico, se questa è avvenuta in giorno non festivo ed entro 2 ore dall'inizio del successivo turno di lavoro, se la presa in carico – in caso di intervento su strada - è avvenuta in giorno festivo.

Schede di esecuzione lavori – Termini di ultimazione

1. Al termine dei lavori di manutenzione ordinaria l'Appaltatore compilerà, relativamente a ciascun automezzo, una scheda lavori contenente, oltre alla data ed ora dell'intervento, gli estremi identificativi del veicolo interessato e l'elenco delle operazioni compiute, tenendo conto delle prescrizioni standard contenute nei libretti d'uso e manutenzione della casa costruttrice e delle eventuali esigenze particolari riscontrate nell'occasione e concordate con il Responsabile del cantiere.
2. Al termine delle operazioni di manutenzione straordinaria l'Appaltatore compilerà, relativamente a ciascun automezzo, una scheda lavori contenente, oltre alla data ed ora del completamento dei lavori gli estremi identificativi del veicolo interessato e l'elenco delle operazioni compiute ed autorizzate.
3. Il periodo di lavorazione, decorrente dalla data di ricezione dell'autorizzazione da parte del responsabile aziendale, dovrà comunque risultare contenuto entro i limiti medi stabiliti dal tempario della casa costruttrice.
4. Gli interventi eseguiti unilateralmente dall'Appaltatore con una durata superiore a quella preventivata o nei quali l'Appaltatore abbia impiegato ricambi diversi o di prezzo superiore a quelli originariamente assentiti dalla direzione tecnica aziendale in sede di rilascio dell'autorizzazione, saranno liquidati esclusivamente entro i limiti dell'autorizzazione originaria a meno che l'Appaltatore non giustifichi formalmente i motivi della discrasia ed essi non siano accolti dalla Stazione Appaltante mediante il rilascio di successiva autorizzazione.
5. Una volta completata la manutenzione straordinaria l'Appaltatore è tenuto a darne immediata e formale notizia all'incaricato aziendale.
6. L'Appaltatore sarà liberato dagli obblighi inerenti alla sua funzione di custode e depositario del bene, soltanto al momento in cui lo avrà consegnato al personale aziendale competente al ritiro.

Collaudo dei lavori

1. Nei giorni successivi alla restituzione del bene sottoposto a manutenzione alla Stazione Appaltante, gli automezzi riparati saranno immessi in servizio attivo a titolo di prova di esercizio. In questa fase potranno essere effettuati tutti gli accertamenti ritenuti necessari, ivi compreso l'eventuale smontaggio di qualche particolare, per stabilire se le riparazioni siano state eseguite a perfetta regola d'arte e per avere la conferma della originalità o della compatibilità con gli originali dei ricambi utilizzati. L'Impresa Aggiudicataria dovrà fornire gratuitamente il personale occorrente per eventuali controlli e consegnare ai tecnici aziendali preposti al collaudo tutti i documenti che questi riterranno indispensabili per una precisa valutazione dei lavori eseguiti.
2. Scaduto, in mancanza di anomalie visibili, il termine di 15 giorni dalla data di esecuzione dell'intervento manutentivo relativo al veicolo o al complessivo il Responsabile, riservandosi ogni eccezione e chiamata in garanzia in ordine ad eventuali vizi occulti dovessero emergere entro il periodo di un anno dalla consegna del bene (per la ricambistica) e di sei mesi (per la manutenzione eseguita) comunicherà all'Appaltatore il superamento del collaudo invitandolo a presentare fattura.
3. Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante, durante il periodo di garanzia, dovesse eccepire all'Appaltatore difetti di fabbricazione dei ricambi o della manutenzione eseguita, lo inviterà a riprendere in carico l'automezzo entro il termine assegnato ed a fornire giustificazioni in merito; ove queste ultime non venissero accolte l'Appaltatore dovrà eseguire gli interventi riparatori senza poter pretendere alcun compenso ulteriore rispetto a quello già pattuito in occasione dei primi e dovrà farne apposita annotazione sulla scheda di ultimazione lavori.

4. Resta ferma la facoltà della Stazione appaltante di applicare la penale di cui al successivo articolo 23

Articolo 11 Verifiche – Analisi

1. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di accedere, in qualsiasi momento, nel centro assistenza dell'Appaltatore al fine di verificare la qualità e qualunque altro aspetto relativo ai lavori commissionati.
2. Le verifiche potranno essere effettuate con qualsiasi mezzo idoneo, ivi comprese analisi presso uno o più laboratori specializzati di fiducia della Stazione Appaltante.
3. Il costo delle verifiche ricadrà sull'Appaltatore nel limite di tre per ciascun anno dell'appalto; oltre tale limite l'onere sarà a carico della Stazione Appaltante.

Articolo 12 Responsabile tecnico dell'appalto

1. L'Impresa aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo del proprio Responsabile Tecnico che assumerà la funzione di Referente dell'Appaltatore nei rapporti con la Stazione Appaltante, ivi comprese la gestione di eventuali contestazioni inerenti lo svolgimento del servizio.
2. Il Responsabile Tecnico dovrà garantire la propria reperibilità fornendo a tal fine i recapiti telefonici, fisso e cellulare, nonché del fax e dell'e-mail.
3. Le comunicazioni indirizzate a mezzo fax o e-mail al Responsabile Tecnico dell'Impresa Appaltatrice, si riterranno validamente notificate, ad ogni effetto di legge, all'Impresa stessa.
4. Le disposizioni relative allo svolgimento del servizio saranno comunicate al Responsabile Tecnico dell'Aggiudicataria dal Referente della Stazione Appaltante ovvero, in sua assenza o impedimento, da persona da questi delegata.

Articolo 13 Obblighi specifici dell'appaltatore

1. L'Appaltatore dovrà dotare i propri centri di assistenza di almeno due linee telefoniche, di cui una da adibire a servizio fax, nonché di telefoni mobili impiegati per le attività di soccorso su strada o per le esigenze di manutenzione ordinaria. Infine dovrà dotare di telefono mobile anche il/i propri Responsabili tecnici addetti alla gestione dell'appalto.
2. I telefoni fissi dovranno rispondere alla chiamate (o ricevere i fax) della Stazione Appaltante, dalle ore 06,00 alle ore 19,00 di tutti i giorni feriali (incluso il sabato) e di tutti i giorni festivi seguiti un'altra festività. I cellulari affidati ai conducenti delle officine mobili o ai Responsabili tecnici dell'Appaltatore dovranno invece rispondere, nella medesima fascia oraria, anche in giorno festivo infrasettimanale.
3. Ricadono sull'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale risultante dall'offerta aggiudicata, tutti gli oneri e i rischi relativi alla prestazione dei servizi dedotti nell'appalto nonché ogni altra attività, anche non espressamente prevista nel presente Capitolato, che si rendesse necessaria per l'attivazione e la prestazione degli stessi o, comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.
4. Durante il periodo di deposito fiduciario dei beni della Committenza connesso all'esecuzione del presente appalto, L'Appaltatore risponderà in proprio di qualunque violazione alle norme in materia di sicurezza e/o di circolazione stradale e di qualunque danno arrecato alle maestranze od a terzi, in conseguenza della movimentazione dei veicoli eseguita dal proprio personale.
5. L'Appaltatore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenuti nel presente Capitolato e negli atti connessi, nei libretti di uso e manutenzione dei veicoli affidati in manutenzione, nonché nel contratto conseguente all'aggiudicazione dell'appalto.

6. Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto di servizio, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore che pertanto ne assumerà ogni relativa alea, intendendosi in ogni caso ricompresi e remunerati nel prezzo offerto in sede di gara.

7. L'Appaltatore si impegna espressamente a:

- a) impiegare a sua cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del contratto aggiudicato;
- b) adottare le misure generali e particolari per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro previste dall'articolo 15 e dall'articolo 18 del D.lgs n. 81 del 09/04/2008;
- c) rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;
- d) predisporre tutti gli strumenti ed i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza dei dati;
- e) nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dalla Stazione Appaltante;
- f) comunicare tempestivamente alla Stazione Appaltante le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Appalto e degli ordinativi di fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;
- g) non opporre alla Stazione Appaltante qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relativa alla fornitura dei beni e/o alla prestazione dei servizi commissionati;
- h) manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche vigenti in materia di sicurezza, di igiene e di circolazione stradale.

8. Le operazioni di presa in carico e di restituzione dei mezzi e dei complessivi della Stazione Appaltante e qualunque altra attività da compiere nei centri operativi di quest'ultima dovranno essere eseguite senza interferire con il normale lavoro degli uffici.

9. L'Appaltatore prende comunque atto che nel corso delle operazioni di manutenzione ordinaria o quant'altre da eseguire presso la Stazione Appaltante, i relativi ambienti di lavoro continueranno ad essere utilizzati dal proprio personale e/o da terzi autorizzati; pertanto si impegna ad eseguire le prestazioni assegnate salvaguardando le esigenze della Committenza, senza recare intralci, disturbi o interruzione all'attività lavorative in atto e rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso il rispetto di tali prescrizioni producesse una maggiore onerosità.

10. L'Appaltatore è tenuto ad avvalersi di personale idoneamente abilitato alla guida degli automezzi affidati in manutenzione e di munirsi di proprie targhe di prova. A tal fine, prima di iniziare l'Appalto, l'Aggiudicatario comunicherà alla Stazione Appaltante i nominativi dei Dipendenti che saranno adibiti a tale servizio e dei loro eventuali sostituti allegando la copia, resa autentica ai sensi del D.P.R. 445/2000, della rispettiva patente di guida ed i numeri delle targhe di prova.

11. Il Fornitore è tenuto a rendere disponibili alla Stazione Appaltante, su sua esplicita richiesta, le schede di sicurezza dei ricambi forniti e/o le relazioni tecniche inerenti le manutenzioni commissionate.

12. Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli Uffici della Stazione Appaltante nel rispetto di tutte le prescrizioni dettate da quest'ultima, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

13. Il Fornitore si obbliga a consentire alla Stazione Appaltante, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento ed anche senza preavviso, alle verifiche

della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

14. Il Fornitore si obbliga a dare immediata comunicazione alla Stazione Appaltante di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività di cui al presente Capitolato ed ai singoli Ordinativi di Fornitura.

15. Il Fornitore prende atto ed accetta che i servizi e/o le forniture oggetto del presente Capitolato dovranno essere prestati con continuità, anche in caso di eventuali variazioni della consistenza del parco macchine o della dislocazione delle sedi e degli Uffici della Stazione Appaltante.

Articolo 14 Responsabilità per infortuni e danni – Garanzie assicurative

1. Sono a carico dell'Appaltatore tutte le misure, le opere provvisorie e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di danni alle opere, all'ambiente, alle persone e alle cose nell'esecuzione dell'appalto.

2. Sono altresì a carico dell'Appaltatore i danni che la Stazione Appaltante dovesse subire in conseguenza di errori esecutivi o di ritardi, commessi dallo stesso Affidatario o dai suoi subappaltatori, nell'ultimazione e nella messa a disposizione in condizioni di perfetta utilizzabilità ed entro i termini previsti, dei veicoli sottoposti a manutenzione.

3. In ogni caso, l'Appaltatore è sempre considerato come l'unico ed esclusivo responsabile verso l'Appaltante ed i terzi per qualunque danno subito dai beni, proprietà e persone in dipendenza degli obblighi derivanti dal presente capitolato.

Articolo 15 Importo stimato dell'appalto

1. L'importo presunto totale a base di gara è stimato in €. 145.000,00 annui, oltre IVA. L'appalto sarà affidato a misura e di conseguenza il corrispettivo sarà liquidato sulla base delle prestazioni di volta per volta commissionate ed eseguite, nonché dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore ed approvati in sede di aggiudicazione.

Articolo 16 Durata dell'appalto

1. La durata dell'Appalto relativo decorrerà dalla data di sottoscrizione del contratto e proseguirà fino alla scadenza del successivo 12° mese rinnovabile per un ulteriore anno.

2. L'inizio dell'appalto sarà preceduto da apposito verbale sottoscritto da un Rappresentante della stazione Appaltante e da un rappresentante dell'Impresa Aggiudicataria.

3. La durata contrattuale di cui al 1° comma è indicativa in quanto, tenuto conto delle variabili che incidono sulla determinazione del valore mensile dell'appalto, il rapporto potrà proseguire anche dopo l'anzidetta scadenza, od estinguersi prima che tale termine sopravvenga, in ragione della residua disponibilità o del prematuro esaurimento del budget posto a base d'asta.

Articolo 17 Corrispettivo - Modalità di fatturazione e di pagamento

1. Il corrispettivo dell'appalto, sarà commisurato alle prestazioni formalmente richieste ed autorizzate dalla Stazione Appaltante, purché regolarmente eseguite ed al netto di eventuali penalità, tenendo conto dei prezzi unitari offerti dall'Appaltatore in sede di gara.

2. In allegato a ciascuna fattura mensile (che potrà esporre anche contestualmente tutti gli interventi eseguiti), l'Appaltatore dovrà consegnare un supporto digitale sul quale dovrà descrivere, in forma sintetica gli interventi compiuti su ciascun automezzo.

3. I dati di cui sopra dovranno essere esposti, su foglio excel o similari, con modalità idonee a permettere alla Stazione Appaltante un rapido riscontro dell'effettività delle prestazioni eseguite, dell'esistenza delle autorizzazioni preventive, degli interventi compiuti e dei costi della manodopera e dei ricambi o materiali utilizzati.

4. In caso di esito favorevole del procedimento di verifica (Allegato C), il pagamento dei corrispettivi, al netto di eventuali penali, sarà disposto dalla Stazione Appaltante entro i termini di Legge e comunque, tenuto anche conto dei tempi del collaudo, entro i 90 giorni d.f.f.m. successivi al ricevimento della fattura.

Articolo 18 Sospensione arbitraria dei lavori

1. L'Appaltatore non può, in seguito a decisione unilaterale, sospendere l'esecuzione dei lavori di manutenzione o delle attività complementari previste dal presente capitolato, neanche nel caso in cui siano in atto controversie con la Stazione Appaltante.

2. L'eventuale sospensione per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempienza contrattuale e legittima la conseguente risoluzione del contratto per colpa. In tal caso, la Stazione Appaltante procederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere nei confronti dell'Appaltatore, per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, comprese le maggiori spese eventualmente sostenute dal Committente e conseguenti alla necessità da parte di quest'ultima di instaurare un nuovo rapporto contrattuale.

Articolo 19 Stipula del contratto

1. La stipula del contratto avverrà, salvo quanto previsto dai commi 10 bis e 10 ter dell'art. 11 del DLgs 163/2006 novellato dall'art. 1 del D.Lgs. n. 53/2010, al 35° giorno successivo all'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva di cui all'art. 79 del citato Decreto legislativo.

2. Il soggetto Appaltante è in facoltà di procedere, in deroga a quanto previsto dal primo comma del presente articolo, alla consegna anticipata - anche parziale - dei lavori, sotto riserva di legge, in ragione delle scelte di continuità aziendale a base del presente appalto e delle inderogabili esigenze connesse al servizio pubblico espletato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 9, ultima alinea, dell'art. 11 del DLgs 163/2006 e dal successivo comma 10-bis del medesimo articolo.

3. Ove l'aggiudicatario non dovesse presentarsi per la stipula o non avesse adempiuto anche ad uno solo degli adempimenti e/o prescrizioni, preliminari e propedeutici alla stipula, espressamente indicati nel presente capitolato o riportati nelle comunicazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva, nei tempi ivi indicati, verrà considerato decaduto. La decadenza dell'aggiudicazione viene disposta dal Soggetto Appaltante, senza messa in mora.

4. Almeno 5 giorni prima della data fissata per la sottoscrizione dell'appalto, l'Aggiudicatario dovrà consegnare alla Committenza tutta la documentazione necessaria per la stipula del contratto, richiesto dalla Committenza.

Articolo 20 Quinto d'obbligo.

1. Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto occorresse un aumento o una diminuzione dell'entità dei lavori richiesti, ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18/11/1923 n. 2440, l'impresa fornitrice sarà obbligata ad eseguire le maggiori (o minori) prestazioni alle condizioni previste nel contratto fino a variazioni che rientrino entro il 20% dell'importo dell'Appalto. Oltre questo limite l'impresa avrà diritto, se lo richiede, alla risoluzione del contratto senza titolo a risarcimento dei danni.

Articolo 21 Subappalto

1. Le attività di cui al presente capitolato possono essere subappaltate entro il limite del 30% (trenta per cento) dell'importo complessivo contrattuale.

2. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l'intenzione in sede di offerta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare in conformità all'art. 118 del D. Lgs. 163/2006.

3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di CIS Srl delle prestazioni subappaltate.

4. Il subappalto dovrà essere autorizzato dalla Stazione Appaltante con specifico provvedimento previo:

a) Deposito della copia autentica del contratto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.lgs 163/2006, circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l'affidatario e il subappaltatore;

b) Verifica del possesso, in capo al/ai subappaltatore/ori, dei medesimi requisiti di carattere morale e soggettivo indicati nel bando di gara o nel presente capitolato (cause ostative di cui all'art. 38 del D.lgs 163/2006 e/o di cui all'art. 10 della legge 575/65 e possesso delle abilitazioni/autorizzazioni necessarie per l'esercizio dell'attività), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all'importo complessivo dell'appalto.

Articolo 22 Trattamento dei lavoratori

1. L'Appaltatore si obbliga ad ottemperare a tutti i suoi doveri verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

2. L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data della stipula del contratto ed alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

3. L'Appaltatore si obbliga, inoltre, e fatto salvo in ogni caso il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione e ciò indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura, dalla dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale; se costituito in forma di cooperativa è tenuto al predetto comportamento anche nei rapporti con i soci.

4. Gli obblighi di cui ai precedenti commi vincolano l'Appaltatore per tutto il periodo di validità del contratto, anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse.

5. L'Appaltatore è altresì obbligato al pagamento delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nel Contratto Nazionale dei lavoratori applicato, vigente al momento della firma del presente capitolato.

6. L'Appaltatore è obbligato al versamento all'INAIL, nonché, ove tenuto, alle Casse Edili, agli Enti Scuola o agli altri Enti Previdenziali ed Assistenziali ai quali cui il lavoratore risulti iscritto dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale.

7. L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta della Stazione appaltante, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratto collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

8. Nell'ipotesi di inadempimenti anche di uno solo degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Stazione Appaltante si riserva di effettuare, sulle somme da versare all'Appaltatore a titolo di corrispettivo, una ritenuta forfetaria di importo pari al 20% (venti per cento), sui corrispettivi

fatturati, o sulla cauzione definitiva, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. Per tali detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

9. Fermo restando quanto sopra, in caso di gravi ovvero reiterate violazioni dei suddetti obblighi, la Stazione Appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 24 del presente capitolato.

Articolo 23 Penali

1. Per ogni giorno di ritardo (inteso come tale il superamento dei termini previsti dall' articolo 7 del presente capitolato), anche se imputabile a terzi ma non alla Stazione Appaltante ovvero a forza maggiore o a caso fortuito, l'Appaltatore sarà tenuto a corrispondere alla Stazione Appaltante una penale pari al 2% del valore dell'intervento manutentivo commissionato, fatto salvo il risarcimento per il maggior danno derivante dal fermo forzato del veicolo in avaria.

2. La Stazione Appaltante, conserva comunque l'insindacabile facoltà di annullare l'ordine emesso e di rivolgersi ad altro fornitore, ove non possa accollarsi le conseguenze del ritardo della fornitura o del servizio, addebitando all'Appaltatore la maggiore onerosità eventualmente subita (esecuzione in danno).

3. Per tutti i restanti inadempimenti nell'esecuzione delle prestazioni commissionate ai sensi del presente capitolato, verrà comminata all'Appaltatore una penale compresa tra il 1% ed il 9% del valore della prestazione richiesta in ragione della gravità dell'infrazione e della sua reiterazione, salva la facoltà per la Stazione Appaltante di ricorrere alla risoluzione in danno, qualora da tali inadempimenti derivasse un danno al servizio pubblico da essa svolto.

4. La Stazione Appaltante potrà rivalersi delle penali attraverso la trattenuta dei corrispondenti importi sulle fatture da pagare, ovvero mediante rivalsa sulla cauzione definitiva; in quest'ultimo caso, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della cauzione entro i 30 giorni successivi alla comunicazione di rivalsa

5. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali di cui ai precedenti commi, verranno contestati all'appaltatore per iscritto dal Responsabile dell'esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al Responsabile dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla contestazione. Qualora dette deduzioni non risultassero accoglibili a giudizio della S.A., ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta entro il termine indicato, potranno essere senz'altro applicate all'Aggiudicatario le penali sopra indicate.

Articolo 24 Recesso e Risoluzione per inadempimento

1. La Stazione Appaltante, si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore annuo del contratto, ovvero nel caso di gravi o reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso la Stazione Appaltante avrà la facoltà di incamerare la cauzione definitiva, nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento del maggior danno.

2. In ogni caso si conviene che la Stazione Appaltante, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con raccomandata A/R, nei seguenti casi:

- a) Qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall'articolo 38 del D.Lgs. 163/2006, ovvero di quelli soggettivi richiesti, per la partecipazione, dal capitolato e dai correlati atti di gara;
- b) Qualora l'Appaltatore non abbia proceduto a reintegrare le cauzioni eventualmente escusse, nel termine di 30 (trenta) giorni lavorativi dalla comunicazione della Stazione Appaltante;
3. In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si obbliga a fornire alla Stazione Appaltante tutta la documentazione tecnica ed i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.
4. Ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs 163/2006, la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della fornitura o dei servizi complementari oggetto dell'appalto. Si procederà all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta sino al quinto miglior offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.
5. In caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Amministrazione contraente ed incidenti sull'esecuzione dell'appalto, ovvero per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, la stessa Amministrazione potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dal contratto, dandone comunicazione all'Appaltatore con lettera raccomandata a.r. anticipata a mezzo fax. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al solo rimborso dei lavori eventualmente svolti ai sensi del presente capitolato rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 cod. civ.
6. Dalla data della comunicazione del recesso, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando comunque che tale cessazione non comporti alcun danno per la Stazione Appaltante; dovrà quindi porre in essere ogni attività richiesta dal Committente, se ed in quanto ritenuta, da quest'ultimo, necessaria per garantire la continuità della fornitura.

Articolo 25 Divieto di cessione del contratto e del credito

1. E' vietato all'Appaltatore cedere in tutto o in parte l'appalto in parola, salvo quanto stabilito dall'art. 116 del DLgs 163/2006.
2. La cessione dei crediti derivanti dal contratto di appalto è regolata dall'art. 117 del DLgs 163/2006.
3. In caso di inosservanza, da parte dell'Appaltatore, degli obblighi di cui ai commi precedenti, fermo restando il diritto della Stazione Appaltante al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Articolo 26 Obblighi di Riservatezza

1. Ai sensi del DLgs n. 196/2003, ciascuna delle parti autorizza l'altra al trattamento dei propri dati, compresa la comunicazione a terzi, per finalità e scopi annessi, connessi e conseguenti esclusivamente all'esecuzione dell'incarico regolamentato dal presente capitolato.
2. L'Appaltatore avrà l'obbligo di mantenere riservati i dati di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto. Detto obbligo non concerne i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché le idee, le metodologie e le esperienze tecniche che l'Appaltatore sviluppa o realizza in esecuzione delle prestazioni dedotte nel presente capitolato.
3. L'Appaltatore si impegna a far sì che nel trattare dati, informazioni e conoscenza della Stazione Appaltante di cui venga eventualmente in possesso, vengano adottate le necessarie

ed idonee misure di sicurezza ed impiegate modalità di trattamento che non compromettano in alcun modo il carattere della riservatezza o arrechino altrimenti danno.

4. Le informazioni, i dati e le conoscenze riservate non potranno essere copiate o riprodotte in tutto o in parte dall'Appaltatore se non per esigenze operative strettamente connesse allo svolgimento delle attività di cui all'oggetto del presente capitolato.

5. In ogni caso, si precisa che tutti gli obblighi in materia di riservatezza verranno rispettati anche in caso di cessazione del rapporto contrattuale e comunque per i cinque anni successivi.

6. L'Appaltatore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

7. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la Stazione Appaltante avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'Appaltatore sarà tenuto a risarcire ad essa tutti i danni che dovessero derivarne.

Articolo 27 Interpretazione delle norme contrattuali, controversie

1. Ove non espressamente e diversamente indicato, le norme del presente CSA e della restante documentazione di gara si intendono riferite ai soggetti concorrenti ed all'Appaltatore.

2. In caso di discordanza e/o incertezza ermeneutica nell'interpretazione della volontà contrattuale andrà preferita l'interpretazione che consente la migliore e più tempestiva realizzazione degli interessi pubblici perseguiti dalla Stazione Appaltante secondo i principi di efficacia, efficienza ed economicità. Nell'ipotesi non si raggiungesse un accordo interpretativo in conformità a tali criteri, la Stazione Appaltante stabilirà l'interpretazione più conforme e darà ogni conseguente ordine e/o direttiva, ai quali l'Appaltatore dovrà dare immediata esecuzione, impregiudicata ogni diversa interpretazione e/o pretesa dell'Appaltatore, che questi potrà far valere nell'opportuna sede giudiziale.

3. Qualunque contestazione potesse sorgere o manifestarsi nel corso del contratto non darà mai diritto all'Appaltatore di assumere decisioni unilaterali, quali la sospensione, la riduzione o la modificazione dei servizi o delle forniture, né di disattendere gli ordini e/o le direttive impartite dalla Stazione Appaltante. In caso contrario, tale comportamento sarà ritenuto quale grave inadempienza contrattuale, che potrà dare luogo alla dichiarazione di immediata risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 28 del presente CSA.

4. Resta comunque ammessa la possibilità di ricorrere alle procedure di raffreddamento del contenzioso previste dall'art. 239 e 240 del DLgs 163/2006, con esclusione dell'arbitrato di cui al comma 1bis dell'art. 241 del DLgs 163/2006 .

Articolo 28 Domicilio legale e contrattuale

1. L'Appaltatore dovrà comunicare il proprio domicilio legale.

2. Per tutti gli effetti contrattuali, deve intendersi come domicilio dell'Appaltatore la relativa sede amministrativa indicata in sede di offerta, anche se divergente da quella legale, salvo che per le notificazioni da eseguirsi tramite l'ufficiale giudiziario, per le quali trovano normale applicazione le disposizioni del codice civile.

3. L'Appaltatore è tenuto a fornire alla Stazione Appaltante un proprio recapito fax ed e-mail per ricevere le comunicazioni inerenti al presente appalto. Ogni comunicazione e notificazione all'Appaltante si intenderà validamente inoltrata se effettuata, anche tramite fax.

4. Eventuali variazioni dei dati inerenti l'Appaltatore di cui sopra saranno tempestivamente comunicati alla controparte tramite raccomandata a.r. ad ogni senso ed effetto di legge e così anche dovrà fare l'Appaltatore.

Articolo 29 Spese contrattuali

Tutte le spese contrattuali (scritturazione, copie) nonché le imposte e tasse, saranno a carico dell'aggiudicatario dell'appalto.

Articolo 30 Norme di rinvio

Per quanto non previsto nel presente Capitolato si fa espresso richiamo alla Legge ed al Regolamento sull'Amministrazione del Patrimonio e sulla Contabilità generale dello Stato e successive modifiche, nonché al DLgs n.163 del 12/04/2006, al DLgs 152/2006 ed alle norme legislative speciali vigenti in materia.

Articolo 31 Foro competente

1. Per le eventuali controversie tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore insorte durante il rapporto negoziale e che non siano state definite in via amministrativa, il foro competente sarà quello di Pistoia.

Articolo 33 Tracciabilità dei flussi finanziari

2. L'aggiudicatario si dovrà assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti all'art. 3 della Legge 136/2010.